

Causa Ormanni c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2007 (ricorso n. 30278/04)

(constata la violazione dell'articolo 10 CEDU, relativo alla libertà di espressione. È da ritenersi sproporzionata, rispetto al legittimo scopo di tutelare la reputazione altrui, la condanna per diffamazione a mezzo stampa del giornalista, che – peraltro riprendendo testualmente le dichiarazioni rese da un terzo – abbia scritto un articolo non contenente giudizi personali di valore sulla persona asseritamente offesa, ma recante espressioni aventi una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti).

Fatto. Ricorso promosso per violazione dell'articolo 10 CEDU (*libertà di espressione*). Il ricorrente, cittadino italiano e giornalista di un settimanale, era stato condannato, assieme al direttore del giornale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'articolo 595 del codice penale, con decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Milano – poi definitivamente confermate dalla Corte di Cassazione –, per aver pubblicato un articolo in cui rendeva nota ai lettori una vicenda giudiziaria seguita dalla magistratura penale di Cosenza. Nell'incriminato articolo il ricorrente aveva scritto che: 1) il protagonista della menzionata vicenda, ballerino e coreografo assunto ad una certa notorietà a seguito della partecipazione ad alcune trasmissioni televisive, aveva sporto denuncia alla procura per la scomparsa di un fascicolo contenente la richiesta da lui indirizzata alla propria Regione di organizzare corsi di formazione professionale per l'insegnamento della danza; 2) la denuncia era stata archiviata; 3) a fronte delle sue proteste, gli era stato risposto che l'organizzazione dei corsi era già stata affidata ad un'altra società che faceva riferimento al cognato di un magistrato della procura di Cosenza; 4) a seguito della denuncia, il ballerino era stato a sua volta accusato di violenza sessuale su minorenni e pertanto arrestato e sottoposto a processo, che, tra minacce e pressioni di ogni tipo, si era caratterizzato per numerose e gravi irregolarità.

Nelle pronunce di condanna del giornalista, seguite alla querela sporta dal suddetto magistrato, i giudici ambrosiani avevano rilevato che, benché l'articolo fosse basato anche su fatti veri, le affermazioni in esso contenute erano connesse in modo tale da ingenerare nel lettore l'idea che il magistrato fosse illecitamente intervenuto nella procedura, da un lato, per favorire il cognato e, dall'altro, per danneggiare il ricorrente medesimo. Di qui la ritenuta lesione dell'onore e della reputazione del magistrato cosentino.

Diritto. Preliminarmente, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 10 CEDU, le limitazioni poste dallo Stato alla libera esplicazione del pensiero debbano necessariamente essere *previste dalla legge, perseguire scopi legittimi* (condizioni, queste, ritenute presenti nella fattispecie, considerando la previsione dell'articolo 595 del codice penale e la legittimità dell'interesse statale a tutelare l'onore e la reputazione del cittadino) e configurarsi come *misure necessarie in una società democratica* (e cioè come un *imperativo bisogno sociale*) per raggiungere quegli scopi stessi. In proposito, però, la Corte ha evidenziato che, pur beneficiando gli Stati contraenti di un margine di apprezzamento discrezionale in ordine all'esistenza di detto bisogno, spetta alla Corte stessa valutare se le restrizioni previste dalla legge o provenienti dalle decisioni di autorità giudiziarie indipendenti si conciliano con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10 CEDU (*Janowsky c. Polonia* n. 25716/94, CEDH 1999-1; *Associazione Ekin c. Francia* n. 39288/98, CEDH 2001-VIII). La Corte evidenzia pure che in una società democratica la stampa svolge il fondamentale ruolo di «cane da guardia» (*Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, sentenza del 25 giugno 1992) e che il giornalista, pur potendo far ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione (*Prager e Oberschlick c. Austria*, sentenza del 25 aprile 1995; *Thoma c. Lussemburgo* n. 38432/97, CEDH 2001-III), ha l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale (*Fressoz e Roire c. Francia* n. 29183/95 CEDH 1999-1; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* n. 21980/93, CEDH 1999-III).

Per quanto specificamente attiene al caso in esame, i magistrati di Strasburgo (sia pure con l'opinione dissenziente di due componenti della Corte) hanno ritenuto sproporzionata, rispetto al legittimo scopo di tutelare la reputazione altrui, la condanna per diffamazione a mezzo stampa del giornalista in questione, in quanto questi aveva scritto – peraltro in parte riprendendo testualmente le dichiarazioni rese dal ballerino indagato – un articolo che non conteneva giudizi personali di valore sulla persona asseritamente offesa, ma presentava espressioni aventi una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti – chiaramente di interesse generale, in quanto concernenti il funzionamento della giustizia a Cosenza – e non consistenti, ad avviso dei giudici europei, in un attacco personale e professionale nei confronti del magistrato ritenutosi leso da dette espressioni, cui peraltro era stata data la possibilità di esporre la sua versione dei fatti in una successiva intervista resa allo stesso giornale. La Corte non ha condiviso, dunque, la tesi del Governo italiano (posta peraltro alla base delle decisioni di condanna della magistratura di Milano) secondo cui, attraverso la sovrapposizione di taluni fatti accertati, il ricorrente avrebbe insinuato il messaggio per il quale il procuratore capo di Cosenza avrebbe commesso delitti infamanti e sarebbe venuto meno al suo dovere di imparzialità.

Inoltre – ha affermato la Corte – sanzionare un giornalista per aver agevolato la diffusione delle dichiarazioni rese da un terzo nell'ambito di un'intervista limiterebbe gravemente il contributo della stampa alla discussione di problemi di interesse pubblico (*Jersild c. Danimarca*, sentenza del 23 settembre 1994). E ancora, il fatto di esigere in via generale che il giornalista prenda formalmente e sistematicamente le distanze dal contenuto di una citazione che possa insultare soggetti terzi o ledere il loro onore e la loro reputazione non si concilia con il ruolo proprio della stampa che è quello di informare i cittadini su fatti, opinioni, idee di rilevanza collettiva che si dibattono in un determinato momento (*Thoma c. Lussemburgo* n. 38432/97, CEDH 2001-III; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* n. 49017/99 CEDH 2004-XI).

La Corte ha quindi constatato la violazione dell'articolo 10 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha disposto che lo Stato convenuto versi al ricorrente 11.742,00 € per i danni materiali e 10.000,00 € per le spese di giudizio.